Il Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI

Le unità verranno costituite dal ministero dell'Interno - La Polizia sarà «liberata» dalle notifiche

In arrivo nuovi nuclei investigativi speciali

Il decreto legge 144 rafforza a tutto campo i poteri di indagine degli organi di polizia giudiziaria, per prevenire il pericolo di attentati terroristici.

Le unità investigative speciali. In primo luogo, l'articolo 5 del decreto prevede la creazione da parte del ministro dell'Interno di unità investigative *ad hoc* interforze, formate da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, individuati secondo criteri di competenza tecnico-professionale, cui affidare le indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità. L'istituzione di queste unità antiterrorismo, sul modello della direzione investigativa antimafia cui è affidata la lotta alla criminalità mafiosa, permetterà alla magistratura di avvalersi, nelle indagini sul terrorismo internazionale, di personale di polizia giudiziaria dotato di competenze specifiche e, secondo le previsioni del decreto, di mezzi e apparecchiature adeguate.

I colloqui investigativi. Le disposizioni sui colloqui a fini investigativi contenute nell'articolo 18-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, per la prevenzione e la repressione dei delitti di criminalità organizzata, vengono estese anche alla prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale. I responsabili di livello almeno provinciale di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza (per gli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo) potranno visitare gli istituti penitenziari ed essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati per acquisire informazioni utili alla prevenzione dei delitti di terrorismo. L'autorizzazione allo svolgimento dei colloqui dovrà essere rilasciata dal ministro della Giustizia, per internati condannati o imputati, e dal pubblico ministero, quando si tratta di persone sottoposte a indagini.

Il traffico telefonico. Il decreto contiene, inoltre, nuove disposizioni sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, sospendendo le disposizioni che ne prescrivono o consentono la cancellazione. In particolare, l'articolo 132 del decreto legislativo 196/03 (Codice della privacy) viene modificato nel senso di estendere l'obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telefonico anche oltre il limite temporale (24 mesi) previsto, con la specificazione che questi dati, conservati oltre questi limiti, potranno essere utilizzati solo per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei delitti di terrorismo. L'acquisizione dei dati telefonici e telematici può avvenire anche sulla base di un decreto motivato del pubblico ministero. Non è, quindi, necessario l'intervento del giudice, previsto dall'articolo 132, comma 3 del decreto legislativo 196/03. Nel corso delle indagini preliminari è, poi, previsto che il pubblico ministero possa, quando il ritardo può pregiudicare le indagini, disporre l'acquisizione dei dati del traffico telefonico o telematico con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre 24 ore al giudice. Questi, entro 48 ore dal provvedimento, deve decidere sulla convalida con decreto motivato. Senza convalida i dati non possono essere utilizzati.

Le notificazioni. Per liberare la polizia giudiziaria dagli obblighi di notifica, e sfruttare meglio le risorse disponibili per i compiti di pubblica sicurezza, vengono modificate alcune disposizioni del Codice di procedura penale. Così, anche nei casi di urgenza nei procedimenti in cui vi siano persone detenute e in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice possa disporre che le notifiche siano eseguite dalla polizia penitenziaria. Allo stesso fine, è previsto che nel corso delle indagini preliminari, le notificazioni degli atti del Pm siano eseguite dagli ufficiali giudiziari, mentre alla polizia giudiziaria è affidato il compito di procedere alla notifica dei soli atti di indagine o dei provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o tenuta a eseguire.

LUIGI FERRAJOLI

Per i Servizi le intercettazioni preventive

Autorizzazione da parte del «Pg» di Cassazione

Aumentano le armi disponibili nella lotta al terrorismo per i servizi di sicurezza. L'articolo 4 del decreto legge 144 prevede, infatti, un potenziamento dell'attività dei servizi informativi e di sicurezza stabilendo che i direttori dei servizi possano essere delegati dal presidente del consiglio dei Ministri a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 226 delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura penale. Questa autorizzazione può essere richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione quando le intercettazioni preventive siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Il decreto richiama, dunque, l'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, che dispone che le intercettazioni preventive possono essere autorizzate dal procuratore della Repubblica (nel caso il Procuratore generale presso la Cassazione) per la durata massima di 40 giorni prorogabili per periodi successivi di 20 giorni nell'ipotesi in cui venga accertata dal pubblico ministero con decreto motivato la permanenza dei presupposti di legge.

Questo strumento, che attualmente è utilizzabile unicamente nelle indagini relative ai delitti di criminalità organizzata, ha comunque una rilevanza unicamente investigativa. Infatti, gli elementi acquisiti attraverso intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni possono essere utilizzati solo ai fini investigativi e, cioè, per indirizzare lo svolgimento delle indagini, ma non possono essere utilizzate nel procedimento penale neppure ai fini dell'adozione di misure cautelari. L'articolo 226 delle disposizioni di attuazione dispone, infatti, espressamente che le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere divulgate.

LU.FE.